

Comune di Angri
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31.01.2023

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Contenuto del regolamento e definizioni

Il presente Regolamento disciplina i Servizi Mortuari di competenza del Comune, le Concessioni relative alle sepolture, nonché le disposizioni inerenti la cremazione, in applicazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Le “confraternite” e/o Associazioni iscritte nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto sono disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto.

Ai fini del presente regolamento vengono individuate quattro tipologie di confraternite/associazioni:

- a) Confraternite aventi fine di culto civilmente riconosciuto;
- b) Confraternite aventi fine di assistenza e beneficenza;
- c) Confraternite aventi fine di culto e non ancora riconosciute formalmente;
- d) Associazioni iscritte nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore in qualità di organizzazione di volontariato con acquisito della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Le confraternite di cui alla precedente lettera a) sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e devono necessariamente essere iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla cancelleria del Tribunale civile del capoluogo di provincia presso cui hanno sede.

Le confraternite di cui alla precedente lettera b) sono equiparate istituzioni di beneficenza e assistenza (IPAB). Esse in quanto persone giuridiche pubbliche nell'ordinamento italiano non devono essere iscritte nel registro delle persone giuridiche private.

Le confraternite di cui alla precedente lettera c) aventi scopo esclusivo o prevalente di culto per poter fruire dei benefici del presente regolamento dovranno procedere all'accertamento del fine di culto secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Le associazioni di cui alla precedente lettera d) devono necessariamente essere in possesso di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 2

Competenza e gestione dei servizi

Il servizio di polizia mortuaria e di gestione del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. La gestione del già menzionato servizio può essere effettuata direttamente dal Comune, oppure può essere data in concessione.

Al servizio di trasporti funebri sono autorizzate dal Comune tutte le imprese che abbiano sede ed ufficio, ovvero, domicilio ed ufficio nell'ambito della Regione Campania e che dimostrino il possesso sia dei requisiti strumentali e professionali, che delle autorizzazioni previsti dalle vigenti leggi in materia (titolo abilitativo rilasciato dal Comune della Regione Campania dove ha sede l'impresa).

I requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio trasporti funebri sono regolamentati al successivo articolo 33.

Art. 3

Organizzazione dei servizi

La definizione della dotazione organica riguardante il personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri è di esclusiva competenza del Comune.

Lo stato giuridico del personale predetto è disciplinato dal Regolamento del personale del Comune.

Art. 4

Responsabilità del custode del cimitero

Si definisce custode la persona fisica che ricopre l'incarico di prestare la propria opera per l'esercizio di vigilanza e per la custodia del cimitero comunale.

Il servizio di custodia del cimitero comunale viene prestato da persona di idonea categoria e di apposito profilo professionale. Il personale di custodia ed il restante personale, in servizio presso il Cimitero, è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure di prevenzione di infortuni e di malattie connesse con l'attività svolta.

Le mansioni del custode sono così disciplinate, precisando che il custode del cimitero è tenuto all'osservanza di tutto quanto prescritto dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria:

- 1) ha l'obbligo di essere presente nel cimitero ogni volta che bisogna ricevere un feretro che viene trasportato;
- 2) Ha l'obbligo di richiedere, ritirare e conservare all'incaricato del trasporto della salma l'autorizzazione rilasciata dal Settore riguardante il trasporto della salma, che gli deve essere consegnata;
- 3) ha il compito della tenuta e del continuo aggiornamento del registro cimiteriale, tenuto in doppio esemplare, di cui uno va conservato con cura e diligenza presso il cimitero e va esibito ad ogni richiesta del Responsabile del Settore e delle autorità sanitarie e/o giudiziarie che ne facciano richiesta.
- 4) Ha l'obbligo di ritirare e conservare il permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficiale di stato civile e di eseguire le prescritte registrazioni come sotto specificate indicativamente e non esaustivamente, pertanto, in riferimento alle operazioni necroforiche, in linea di massima vanno assicurati i seguenti adempimenti indispensabili, oltre quelli che l'amministrazione potrà successivamente identificare.
 - I. le inumazioni vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, età, luogo, data di nascita e data e luogo del decesso del defunto, secondo quanto riportato dal permesso di seppellimento;
 - II. la data e l'ora dell'inumazione, il numero della fossa ed ogni altro dato che permetta di identificare la posizione della salma;
 - III. la precisa identificazione del luogo di tumulazione ovvero lo specifico riferimento al numero del loculo, ovvero la posizione occupata nella tomba privata con l'indicazione precisa del tombale dove è stato deposto il feretro ed infine la cassetta e la identificazione del luogo ove trovansi i resti mortali;
 - IV. ogni variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, trasferimento di salma, e riduzione in resti od altro;

- 5) presenza a tutte le operazioni di inumazione o di tumulazione che si svolgono presso i cimiteri, dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere e che siano state osservate prescrizioni particolari delle Autorità;
- 6) sorveglianza i cadaveri che vengono trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
- 7) il custode vigila e controlla le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione e quant'altro da eseguirsi da parte del personale incaricato da eventuale appaltatrice dei servizi;
- 8) il custode e gli altri operatori in caso di necessità, in mancanza dell'impresa appaltatrice, possono eseguire direttamente le predette operazioni;
- 9) è tenuto a comunicare immediatamente al Responsabile ogni anomalia riscontrata ed ogni eventuale guasto che siano causa di malfunzionamenti, pericoli per l'incolumità pubblica personale e dei dipendenti lavoratori presso il cimitero richiedendo l'eventuale immediato intervento dei tecnici ed operai preposti all'eliminazione di detti inconvenienti;
- 10) il custode per quanto riguarda i lavori che vengono eseguiti nel cimitero a cura dei privati accerta, prima dell'inizio dei lavori, che gli stessi siano debitamente autorizzati dagli uffici comunali preposti e vigila affinché gli stessi non arrechino danni alle altre opere cimiteriali, siano esse pubbliche o di privati;
- 11) vigila affinché venga garantita la pulizia e la manutenzione dei canali, viali, sentieri e spazi tra le tombe provvedendovi all'occorrenza anche personalmente;
- 12) regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale, assicurandosi che durante il restante tempo, i cancelli siano chiusi, conservandone le chiavi;
- 13) sorvegli affinché durante gli orari di apertura al pubblico siano rispettati dal pubblico le norme del Regolamento e cioè che non siano introdotti cani, se non tenuti al guinzaglio, evitando che siano manomesse e danneggiate cose di pertinenza delle tombe nonché le aiuole, siepi ed alberi;
- 14) sorveglianza che gli esecutori dei lavori murari debitamente autorizzati non rechino danno con i mezzi di trasporto o con l'occupazione di suolo con materiale da costruzione. Controlla se è stata prestata la cauzione;
- 15) si tiene a disposizione dei visitatori fornendo loro tutte le indicazioni che gli vengono richieste al fine di rintracciare i siti in cui si trovano seppellite o tumulate le salme.
- 16) vigila affinché i rifiuti cimiteriali siano conferiti in maniera differenziata nei rispettivi contenitori provvedendo allo svuotamento;
- 17) garantisce la pulizia delle camere mortuarie e di tutti gli altri servizi e casali chiedendo le occorrenti disinfezioni;
- 18) è responsabile della custodia e manutenzione delle cose mobili ed attrezzature in dotazione per i servizi cimiteriali, in conformità dell'inventario che è obbligato a sottoscrivere;
- 19) il custode è inoltre tenuto all'osservanza delle norme contrattuali relative alla fungibilità delle mansioni nella stessa categoria, sostituisce il personale di pari categoria in servizio presso il cimitero e a sua volta viene dallo stesso sostituito;

20) inoltre, il custode e il personale assegnato al civico cimitero deve svolgere la propria attività indossando con decoro il vestiario che l'Ente Comune, e per esso il Concessionario, provvederà a fornirgli con cadenza biennale, così di massima costituito:

I. abbigliamento invernale: giacca a vento in goretex, abiti da lavoro composti da 5 pantaloni e due giubbini, due maglioni a collo alto, 4 camicie, un paio di stivali tipo Pirelli, scarpe antinfortunistica basse ed alte, n°12 paia di calzettoni.

II. abbigliamento estivo: 7 camicie a maniche corte, 5 pantaloni, giubbino estivo, due paia di scarpe antinfortunistica estive, 12 paia di calzini.

III. un numero sufficiente di guanti idonei e mascherine e quant' altro necessario per la sicurezza dei lavoratori;

21) tale personale sarà sottoposto a vaccinazione antitetanica nonché alle altre misure di prevenzione di infortuni e di malattia connessa con l'attività svolta.

Tale regolamento potrà subire modificazioni e/o integrazioni al sopraggiungere di diverse disposizioni normative o esigenze organizzative.

CAPO I
DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Art. 5

Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di stato civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un altro delegato; in mancanza, di congiunti o conviventi o medici che abbiano assistito al decesso la denuncia va fatta da qualsiasi persona che ne abbia notizia.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di stato civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, in ospizi, o in genere in collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o dal delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 6

Adempimento dell'ufficiale di stato civile

L'ufficiale di stato civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio; promuove i necessari accertamenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante.

Quindi, effettuati i predetti adempimenti compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.

Nel caso che dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'autorità giudiziaria ed a quelle di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura.

Art. 7

Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi.

I medici debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte per malattia infettiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne immediata informazione all'ASL competente per il territorio dove è avvenuto il decesso.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica il 13 febbraio 1964, n. 185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo precedente, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria.

Copia della scheda di morte deve essere inviata entro trenta giorni, dal comune dove è avvenuto il decesso all'ASL competente per territorio.

Art. 8

Registro dei deceduti e causa di morte

Ogni ASL deve istituire e tenere aggiornato un registro per ciascun comune incluso nel territorio di competenza, con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 9

Accertamenti necroscopici

Le funzioni di medico necroscopo (art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238) sono esercitate da un medico nominato dall'ASL competente.

Il medico necroscopo dipende, per tale attività, dal Dirigente medico dell'ASL che lo ha nominato ed a lui riferisce sull'espletamento del servizio.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato.

La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di quindici ore dal decesso salvo i casi riguardanti le fattispecie che regolamentano il periodo di osservazione dei cadaveri.

A seguito della visita necroscopica, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resterà allegato al registro degli atti di morte.

Art. 10

Referto all'Autorità giudiziaria

Il sanitario o il medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria.

In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Art. 11

Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed all'autorità sanitaria locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'autorità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 12

Autorizzazione per la sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile o suo delegato, in conformità al quadro normativo vigente (art. 74 del D.P.R. 03 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile).

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane contemplate dall'articolo precedente.

In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 nonché dal DCA N. 59 del 2017.

Art. 13

Nati morti e feti abortiti

Per la sepoltura dei nati morti, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei feti abortiti di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla competente ASL.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all' ASL, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 14

Seppellimenti senza la prescritta autorizzazione

Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla procura della repubblica.

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 15

Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, come l'elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti prima, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 02 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte mediante l'ausilio dell'elettrocardiografo, con le modalità definite dal precedente comma.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva, compresa nell'apposito elenco del ministero delle sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando le ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Dirigente Medico della competente ASL, il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 16

Modalità per l'osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva il Dirigente medico dell'ASL adotterà le misure cautelative necessarie (*dall'art. 11 del D.P.R. 10.09.90 n. 285*).

Art. 17

Depositi di osservazione ed obitori

Nel cimitero è predisposto un apposito locale distinto dalla camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
- a) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il cimitero deve disporre di un obitorio per permettere lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria, per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

- c) deposito riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti anche presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente per territorio, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte.

I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 18

Autorizzazione ad eseguire autopsie e trattamenti conservativi

Le autopsie, salvo quelle ordinate dall'Autorità giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e le applicazioni di materie plastiche per la riproduzione dell'effigie devono essere autorizzate dal Comune ed eseguite con il controllo del Dirigente Medico dell'ASL competente per territorio, con l'osservanza delle norme prescritte di seguito.

CAPO III
**RISCONTRO DIAGNOSTICO - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVI DI
PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTI - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI**

Art. 19

Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri, in materia dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo il quadro normativo vigente (*Legge 13 febbraio 1961, n. 83*), i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura private quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il Dirigente medico dell'ASL può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore (*artt. 9, 69, 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185*).

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica da parte del coordinatore sanitario della scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia (*art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265*).

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 20

Rilascio di cadaveri a scopo di studio

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/90.

Ai cadaveri di cui al presente articolo, deve essere sempre assicurata una targhetta che porti annotate le generalità.

I direttori delle sale anatomiche universitario devono annotare in apposito registro le generalità delle persone cui appartennero i cadaveri loro consegnati a norma di legge, indicando specificamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengano eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia

negli istituti anatomici e nei musei anatomici debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'ASL sempre che nulla osti da parte degli aventi titolo.

I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Il Dirigente Medico dell'ASL, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dei cimiteri.

È vietato il commercio di ossa umane.

Art. 21

Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico segue le norme attualmente vigenti.

L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione viene effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabiliti con apposita ordinanza del Ministero della Sanità.

Art. 22

Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo il Dirigente Medico dell'ASL interessato, per la eventuale rettifica, da parte del Dirigente medico dell'ASL, della scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia (*art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265*).

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 285/90.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto controllo del Dirigente Medico dell'ASL, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione, deve essere richiesta apposita autorizzazione al Comune, che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal Dirigente Medico dell'ASL o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione previsto (*artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/90*).

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori (*articoli 9 e 69 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185*).

CAPO IV FERETRI

Art. 23

Obbligo del feretro individuale

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuolo.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffusive comprese nello apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art. 24

Chiusura del feretro

La chiusura del feretro è fatta dal personale necroforo ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privati esperti con l'assistenza del necroforo. In ogni caso è eseguita dopo l'autorizzazione, rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile ed accertato che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro (*art. 74 del D.P.R. 03 novembre 2000, n. 396*).

Al fine di assicurarsi che il trasporto funebre sia eseguito da impresa qualificata, a tanto autorizzata ai sensi del precedente art. 2, comma 3, del presente regolamento, il permesso di seppellimento sarà rilasciato unitamente all'autorizzazione per il trasporto (*art. 23 del D.P.R. n. 285/90*), direttamente all'incaricato del trasporto, che dimostri di essere rappresentante o dipendente d'impresa regolarmente in possesso del titolo abilitativo rilasciato da un Comune della Regione Campania ed iscritta al registro regionale all'esercizio del trasporto funebre.

Art. 25

Qualità e caratteristiche dei feretri

I feretri, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura, debbono avere le seguenti caratteristiche:

A) PER LE INUMAZIONI non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente (*D.P.R. n. 285/90*).

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministro per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa e duratura presa (*art. 75 del D.P.R. n. 285/90*).

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte loro con collante di sicura e duratura presa.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

B) PER LE TUMULAZIONI in loculo o cripta le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti prescritti per le casse destinate al trasporto all'estero o fuori comune.

È vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

C) PER IL TRASPORTO ALL'ESTERO O FUORI COMUNE, le salme devono essere rinchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se è di zinco; a 1,5 mm se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm 30.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm.

Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

È consentita l'utilizzazione della sola cassa di legno per il trasporto da un Comune ad altro Comune, che disti non più di 100 chilometri.

Quanto innanzi, salvo quanto previsto per i morti di malattie infettive-diffusive, sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

Art. 26

Fornitura feretri

La fornitura dei feretri, tanto per i campi comuni, quanto per i campi e posti a pagamento e per sepolture di famiglia, può essere assunta dal Comune, sotto forma di attività libera in concorrenza con ditte private autorizzate.

Art. 27

Verifica feretri

Ogni feretro, non provvisto dal Comune, e per esso dal Concessionario, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica e timbratura da parte del necroforo o di apposito incaricato dell'ufficio, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

Art. 28

Targhetta di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte.

Per salma di persona sconosciuta, la targa contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V CREMAZIONE

Art. 29 Crematori

Gli impianti di cremazione devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Comune.

Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti, sulla base delle norme vigenti in materia.

Il progetto di costruzione di un crematorio è deliberato dal Consiglio Comunale mediante l'approvazione degli strumenti di programmazione delle opere pubbliche.

Art. 30

Autorizzazione e presupposti giuridici per la cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Responsabile del Settore sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto, con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi della Legge n. 445/2000.

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quelli della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Dirigente Medico dell'ASL, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 31

Cremazione e conservazione delle ceneri

Nel caso di realizzazione di un impianto di cremazione per poter procedere alla incinerazione di ciascun cadavere nella struttura comunale, il concessionario dovrà osservare le seguenti norme regolamentari:

- a) per ciascun cadavere proveniente dal territorio del Comune di Angri dovrà essere accompagnata dall'autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Settore;
- b) per ciascun cadavere proveniente da qualsiasi altro Comune, oltre ad attenersi alle disposizioni del richiamato art. 29 ed alle seguenti norme, dovrà far preventivamente

validare dal Responsabile del Settore l'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza del cadavere destinato alla cremazione e rilasciarne copia;

- c) la cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato;
- d) d.1 la salma da cremare è portata dal personale autorizzato al crematorio e consegnata al personale addottovi, appositamente incaricato. Alla consegna due testi devono, sotto la propria responsabilità, confermare l'identità della salma contenuta nel feretro, con quella destinata alla cremazione; il responsabile del forno crematorio ad avvenuta cremazione invierà al Comune idonea attestazione che si allegherà a cura dell'Ufficiale di Stato civile alla comunicazione inviata dal Comune di provenienza della salma cremata.
d.2 alle operazioni della cremazione possono assistere solamente persone della famiglia del defunto ed il personale addetto, per altri soggetti è prescritta una speciale autorizzazione del Responsabile del Settore;
d.3 la salma deve collocarsi sull'area crematoria avvolta negli indumenti rivestiti o avvolta in un lenzuolo.

La salma deve essere cremata racchiusa nel feretro nei seguenti casi:

- quando sia in stato di avanzata putrefazione;
- quando si tratti di salma morta per malattia contagiosa;
- quando sia richiesto dai familiari.

Ove il feretro non venga cremato con la salma dovrà essere bruciato a parte.

- e) Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome del defunto.
- f) Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
- g) Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.
- h) Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni riguardanti il trasporto delle salme, come definite nel presente regolamento, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario, nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
- i) Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
- j) Presso il crematorio è tenuto un registro contenente le generalità delle persone cremate, il Comune di provenienza, la data di morte, la data di cremazione e l'indicazione del luogo ove viene deposta l'urna cineraria.
- k) la dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - nell'area a ciò destinata all'interno del cimitero comunale (*art. 80 comma 6 - del D.P.R. n°285/90*);
 - altre aree naturali ove procedere alla dispersione delle ceneri individuate dalla giunta comunale con proprio provvedimento;

- in aree private.

Art. 32

Consegna delle urne cinerarie dopo la cremazione.

La consegna dell'urna cineraria dopo la cremazione deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale del Comune di Angri; uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile del Comune di provenienza de cadavere.

L'esemplare del verbale consegnato a chi prende in consegna l'urna dovrà essere da questi consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri, perché lo conservi agli atti.

CAPO VI
TRASPORTI FUNEBRI – IMPRESE FUNEBRI

Art. 33

Esercizio del servizio dei trasporti funebri

Le imprese che intendono svolgere l'attività funebre di cui all'art.1 comma 2 della L.R. 12 del 2001, modificata dalla L.R. 7 del 2013, devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune di Angri oppure se in possesso di titolo abilitativo rilasciato da altro comune, devono essere iscritte nel registro regionale, sezione prima, di cui all'art.7 della L.R. 12 del 2001, modificato dalla L.R.7 del 2013, una volta istituito.

L'impresa che intende ottenere dal Comune Angri il titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre deve dimostrare di possedere, in via continuativa e funzionale, i requisiti stabiliti dall'art. 1 bis dell'allegato "A" alla L.R. n. 7 del 2013 ed inoltre quanto richiamati dalla D.G.R.C. n. 731 del 27/11/2017 modificata ed integrata dalla D.G.R.C. n. 89 del 20/02/2018, in particolare occorre verificare che la stessa possenga:

- a) SCIA per svolgere l'esercizio dell'attività di commercio di vicinato per la vendita di casse funebri ed articoli funebri, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;
- b) SCIA per svolgere l'esercizio di agenzia affari e commissioni, art.115 TULPS, per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;
- c) Ufficio aperto al pubblico per il quale si richiede il titolo abilitativo munito di servizi di telecomunicazione (telefono o fax) ed avere servizi igienici;
- d) Carri funebri detenuti in proprietà o in leasing, muniti di assicurazione RC, di revisione e di idoneità sanitaria verificate annualmente a cura della U.O.P.C. dell'A.S.L. territorialmente competente;
- e) Autorimessa detenuta in proprietà o in fitto, regolarmente registrato, situata nel territorio della Regione Campania, di superficie sufficiente ad ospitare i carri funebri dell'impresa, provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, munita di idoneità sanitaria, conforme alle prescrizioni dell'art. 20 del DPR 285 del 1990 ed alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;
- f) Un direttore tecnico per la sede ed uno per ogni filiale, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla Delibera di Giunta Regionale 15 maggio 2009 n. 963 rinnovati con cadenza triennale (aggiornamento). Il direttore tecnico può essere il titolare dell'impresa, se trattasi di impresa individuale, l'amministratore se trattasi di società di persone o di capitale, il dipendente dell'impresa assunto con contratto di lavoro subordinato e continuativo negli altri casi. Inoltre, il Direttore Tecnico può svolgere l'attività di operatore previa autorizzazione del comune tale da consentire il soddisfacimento dei requisiti relativi al numero minimo di personale così come previsti dall'allegato "A" - Codice delle attività e delle imprese funebri – L.R. 7 del 2013.
- g) Minimo quattro operatori funebri addetti al trasporto in possesso dei requisiti formativi definiti dalla Delibera di Giunta Regionale 15 maggio 2009 n. 963 rinnovati con cadenza triennale (aggiornamento). Gli operatori funebri addetti al trasporto devono essere dipendenti dell'impresa assunti con contratto di lavoro subordinato e continuativo.

- h) Gli adempimenti stabiliti dalla normativa sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81 del 2008;
- i) L'iscrizione all'INPS ed all'INAIL e di essere in regola con i versamenti contributivi e fiscali;

La dotazione minima dei mezzi e del personale operatore funebre, di cui al comma precedente, varia in aumento in relazione al numero dei servizi eseguiti.

La richiesta del rilascio del titolo abilitativo per svolgere l'attività nella sede o per la filiale deve essere inoltrata all'ufficio comunale del SUAP, allegando all'istanza tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente secondo comma ed in particolare:

- a) Copia della SCIA per l'esercizio commerciale e per il disbrigo pratiche svolto nei locali per i quali si richiede il rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre;
- b) Copia dei libretti dei carri funebri utilizzati per l'esercizio con la copia dei rispettivi libretti sanitari e delle polizze RC;
- c) Copia del titolo attestante il possesso dell'autorimessa con copia dell'autorizzazione sanitaria ed amministrativa;
- d) Copia delle buste paga dei dipendenti da dove si evince la data di assunzione, il tipo di contratto e la qualifica;
- e) Copia dei rispettivi attestati di formazione sia del direttore tecnico che degli operatori funebri, rilasciati da Ente di formazione accreditato con la Regione Campania e vistati con protocollo dell'Assessorato alla Istruzione Formazione Lavoro e Politiche Giovanili della Regione Campania;
- f) Copia della documentazione attestante il rispetto del D.Lgvo 81 del 2008, quale la nomina del medico competente, l'idoneità dei luoghi di lavoro, il documento sulla sicurezza (duvri) ecc.
- g) Copia degli attestati di regolarità contributiva previdenziale e fiscale;
- h) Copia del tariffario in cui vengono elencate le tariffe dei servizi standardizzati forniti dall'impresa di cui ai commi 2 e 3 dell'art.3 dell'allegato "A" alla L.R. n. 12 del 2001, modificata dalla L.R. 7 del 2013.

A seguito dell'istruttoria tendente a verificare la sussistenza dei requisiti, L'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Angri, ai sensi del DPR 447 del 1998, così come modificato ed integrato dal DPR 440 del 2000 rilascia l'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre, su cui sono elencati analiticamente tutti i requisiti in possesso dell'impresa funebre autorizzata.

Le imprese di pompe funebri che non sono in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre rilasciato dal comune competente, non possono esercitare l'attività funebre, come prescritto dalla L.R. 7 del 2013. Ogni due anni i Comuni verificano, tramite l'Ufficio SUAP, la permanenza di tutti i requisiti riguardanti il personale a carico dell'impresa funebre e tutti quelli concernenti l'esercizio delle attività funebri previsti dalla normativa in materia. Inoltre, verificano, per l'impresa ed anche per il direttore tecnico, che siano presenti i requisiti previsti dalla certificazione antimafia come stabilito dal comma 2 dell'art.9 della L.R. 12 del 2001 modificata dalla L.R. 7 del 2013 e verificano che siano rispettate le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il Comune rilascia l'abilitazione all'esercizio di filiale all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso di titolo abilitativo per la sede principale e già iscritta nel registro regionale come indicato nell'art.7 della L.R.12 del 2001 come modificata dalla L.R. 7 del 2013.

L'impresa sarà autorizzata all'esercizio della filiale dopo aver dimostrato di disporre, in via continuativa e funzionale di:

- a) titolo abilitativo rilasciato per esercitare l'attività funebre nella sede principale dell'impresa, su cui sono riportati analiticamente tutti i requisiti in possesso dell'impresa;
- b) attestato di iscrizione al registro regionale di cui all'art.7 della L.R.12 del 2001 modificata dalla L.R.7 del 2013;
- c) un direttore tecnico in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di giunta regionale 15/05/2009 n. 963 diverso da quello riportato nel titolo abilitativo utilizzato per la sede principale;
- d) due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti formativi di cui alla Delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 963 e assunti con regolare contratto di lavoro subordinato e continuativo, stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria, diversi dai quattro operatori riportati nel titolo abilitativo utilizzato per la sede principale;
- e) idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia.

Art. 34

Divieti, Controlli e Sanzioni

È vietato alle imprese funebri:

- 1) svolgere l'attività di disbrigo delle pratiche inerenti il decesso di una persona, di cui all'art.115 del T.U.L.P.S., disgiuntamente dall'attività funebre, di cui all'art.1 comma 2 dell'allegato "A" della L.R. 12 del 2001 s.m.i.. Pertanto, chi comunica l'apertura di agenzia di affari e commissioni per il disbrigo di pratiche inerenti al decesso di personale, con apposita SCIA, deve richiedere congiuntamente, anche il rilascio del titolo abilitativo a svolgere l'attività funebre, così come stabilito nella circolare n. 106033/12015 C(15) del 13.11.1978 del Ministero degli Interni, pena l'annullamento della SCIA.

È fatto divieto inoltre alle agenzie funebri:

- a) espletare la negoziazione degli affari relativi all'attività funebre fuori dalla sede dell'impresa o della filiale. E' ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori dalla sede dell'impresa solo se il committente lo richieda espressamente. In tal caso al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe dei servizi standardizzati, nonché formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa (così come tale tariffario deve essere esposto e ben evidente nella sede dell'impresa).
- b) L'esercizio di trasporto infermi con autoambulanza;
- c) L'esercizio di attività cimiteriali e arredo lapideo nei cimiteri;
- d) La gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socioassistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private.

- e) Sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e prestare assistenza ai morienti per presentare all'occorrenza offerta dei loro servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzata dalle suddette amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquistato nei modi stabiliti dalla presente normativa.
- f) Ricevere l'incarico all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche e private e nei locali di osservazione.
- g) Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni sugli onorari o per altro motivo privato;
- h) Di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Al Comune (per il tramite del SUAP in uno al Comando Polizia Locale) spetta la vigilanza ed il controllo sulle disposizioni e sull'osservanza della Legge Regionale n. 7 del 2013, avvalendosi per gli aspetti igienico sanitari dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. Inoltre, il Comune (per il tramite del SUAP in uno al Comando Polizia Locale), ogni due anni, verifica la permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri previsti dalla normativa in materia, i requisiti previsti dalla certificazione antimafia ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) anche per il direttore tecnico e verifica, inoltre, il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Le violazioni nell'esercizio delle attività di trasporto funebre sanzionabili sono:

- Violare le disposizioni previste dall'art. 7, commi 3/bis e 3/ter, e dell'art. 8 della L.R. n. 7 del 2013;
- Proporre direttamente o indirettamente mance o elargizioni · di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento dei funerali;
- Stipulare contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati per legge;
- Procacciare o fare opera di mediazione diretta o indiretta. delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funerari anche negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture sociosanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;
- Fare ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli o disdicevoli;
- La non osservanza o violazione del vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria e delle vigenti norme in materia.

Il Comune (per il tramite del SUAP in uno al Comando Polizia Locale) in cui si 'verifica l'illecito provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e comunica al Comune che ha rilasciato l'abilitazione all'esercizio e al responsabile del registro regionale previsto dall'art. 7 della LR' n. 7 del 2013, l'atto di sospensione o di revoca. Il Responsabile del registro regionale ne dà comunicazione ai Comuni in cui l'impresa sanzionata è autorizzata all'esercizio delle attività funebri.

La **sospensione temporanea** prevista nel comma 2 dell'art. 8 bis della L.R. n. 7 del 2013 ripetuta tre volte nell'arco di due anni, determina la revoca definitiva dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre.

È **interdetta in via definitiva** all'attività funebre l'impresa che:

- a) Non osserva le prescrizioni previste nell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 8, lettere a, b, c, dell'allegato "A" e le disposizioni indicate nell'art. 7, comma 3 ter della L.R. n. 7 del 2013;
- b) Non è in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune;
- c) Non è in possesso dei requisiti, oppure anche uno solo di essi, di cui al comma 1 dell'art. 1bis dell'allegato "A" della LR 7 del 2013;
- d) Non osserva le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 35

Casa funeraria - Casa del Commiato privata

I soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato in apposita struttura denominata casa funeraria, per provvedere allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o di cura o in luoghi pubblici;
- osservazione ed esposizione del cadavere prima dell'accertamento della morte;
- trattamento conservativo;
- trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
- attività della sala del commiato.

Nella casa funeraria si possono effettuare tutte quelle operazioni, senza ostacolare eventuali segni di vita, tendenti a comporre, preparare, lavare e vestire le salme per tenerle in esposizione durante il periodo di osservazione ed anche successivamente, inoltre nella stessa casa funeraria si effettua l'accertamento della morte da parte del medico necroscopo incaricato dallo stato civile.

L'autorizzazione alla gestione di casa funeraria, idonea a ricevere e custodire persone ovunque decedute, abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura, pubblica via ecc., è rilasciata dal comune tramite l'Ufficio di Polizia Mortuaria, alle imprese autorizzate allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso del titolo abilitativo di cui all'art. 118, dopo che la A.S.L. competente per territorio ha accertato il possesso delle caratteristiche di cui ai successivi commi 5 e 6.

La casa funeraria deve essere in possesso delle caratteristiche igienico- sanitarie previste per la camera mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (*Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private*) e devono assicurare, durante il periodo di osservazione, la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.

La casa funeraria deve disporre di spazi per la sosta e per la preparazione delle salme e di una sala del commiato. In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Non può essere collocata all'interno di uno stabile in cui ci sono abitazioni civili. Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori. I requisiti minimi strutturali che devono possedere le case funerarie sono:

- locale di preparazione delle salme;
- camera di esposizione per la sosta delle salme anche durante il periodo di osservazione con sufficiente spazio per la veglia dei familiari;
- servizi igienici per i dolenti;
- servizi igienici per il personale;
- sala del commiato per i riti funebri;
- almeno una cella frigorifera;
- deposito materiale.

La casa del commiato deve avere le caratteristiche dei locali aperti al pubblico in cui si svolgono cerimonie, salva l'osservazione delle disposizioni di competenza del servizio antincendio e della sicurezza dei luoghi di lavoro, deve essere provvista delle attrezzature per la pulizia e la disinfezione.

Il comune, tramite l'ufficio di Polizia Mortuaria, controlla periodicamente il funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi per gli aspetti amministrativi della Polizia Locale e per gli aspetti igienico-sanitari della A.S.L. competente per territorio.

Il titolare della sala funeraria e per il commiato deve nominare un direttore tecnico responsabile della struttura il quale sovrintende a tutte le operazioni svolte nella struttura e ne è responsabile, lo stesso deve essere in possesso della specifica qualifica se prevista dalla normativa vigente; inoltre quando la Casa Funeraria è collocata in immobile diverso da quello in cui ha sede l'impresa funebre vanno garantiti i requisiti della filiale dell'impresa funebre (Un Direttore Tecnico più due Operatori Funebri diversi da quelli indicati per la sede principale e per le eventuali altre filiali).

Il titolare della sala funeraria deve trasmettere all'ufficio di Polizia Mortuaria (Polizia Locale) del comune, il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato, tenendolo sempre aggiornato.

COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

Il trasporto della salma o del cadavere dal luogo del decesso alla casa funeraria per il periodo di osservazione o per il rito funebre è effettuato da impresa funebre in possesso del titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre di cui all'art. 118, su richiesta dei congiunti, la quale dovrà effettuare il trasporto funebre in maniera da non ostacolare eventuali segni di vita, come disposto dalla normativa vigente regionale (L.R. 12 del 2001 modificata dalla L.R. 7 del 2013 e successive DB. GG. RR. CC.)

Il trasporto della salma dal luogo del decesso alla Casa Funeraria può essere effettuato a seguito di avvenuto rilascio di un certificato redatto da un medico abilitato alla professione che ha constatato l'assenza di segni di vita. Copia di detto certificato è trasmessa, a cura del trasportatore, anche via mail ovvero fax, all'ufficio di stato civile del comune dove è avvenuto il decesso. Il medico necroscopo effettuerà la constatazione di decesso nel luogo dove è stata depositata la salma.

Art. 36

Casa funeraria - Casa del Commiato pubblica

Il comune individua apposito locale adibito a sala pubblica del commiato di cui all'art. 10 bis e 10 ter della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R.7/2013, con tale sala il comune assicura lo svolgimento di riti funebri laici, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e della volontà del defunto e dei suoi familiari.

La sala del commiato pubblica può essere utilizzata, su richiesta dei familiari del defunto o loro delegato, per svolgervi il rito di commiato aperto al pubblico, in cui viene esposto il feretro sigillato. Il tempo di utilizzo della sala pubblica del commiato non può essere superiore alle tre ore per ogni feretro, e solo nei giorni feriali e negli orari di apertura del cimitero comunale. La richiesta di utilizzo deve essere presentata al responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, il quale dispone per l'utilizzo. La stessa sala può essere utilizzata per una salma per volta e solo per le salme di cittadini destinati ad essere sepolti nel cimitero locale o che siano deceduti nel territorio comunale, senza distinzione di religione, fede politica, razza. L'utilizzo della sala pubblica del commiato è gratuito, l'eventuale allestimento resta a cura ed a carico dei familiari del defunto e per il tempo dell'utilizzo, su specifica autorizzazione del responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria, esonerando l'ente da qualsiasi responsabilità.

Il Comune può affidare la gestione della sala pubblica del commiato anche ad associazioni e fondazioni con finalità statutarie coerenti con la materia, non avendo scopo di lucro, tale gestione non può avere la durata superiore a tre anni e non può essere rinnovata per più di una volta allo stesso Ente o Associazione. Il Comune promuove la informazione e la pubblicità della sala pubblica del commiato attraverso il proprio sito internet.

Art. 37

Trasporto funebre

Il trasporto delle salme viene eseguito a pagamento, secondo la tariffa concordata tra le ditte autorizzate al servizio ed il Comune.

Le tariffe concordate verranno approvate con deliberazione di Giunta Comunale.

Le tariffe in vigore verranno pubblicate sul sito Web del Comune.

Il trasporto delle salme dovrà essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Il coordinatore sanitario vigila e controlla sul servizio di trasporto delle salme, e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare che il servizio avvenga in coerenza con le norme generali e con quelle del presente regolamento.

COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

Art. 38

Norme generali per l'effettuazione dei trasporti

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero, si esegue in carro funebre chiuso.

Ove i familiari richiedano mezzi di trasporto speciali, il trasporto potrà essere eseguito da ditte diverse da quelle autorizzate dal Comune.

Le ditte che eseguono il trasporto, in tali casi dovranno dimostrare che posseggono tutte le autorizzazioni prescritte ed i requisiti generali di organizzazione previsti dalle vigenti norme in materia e dal presente regolamento.

Nel caso di trasporto di cadavere da altro Comune a quello di Angri o dall'estero, per il quale sia stato richiesto un trasporto con mezzi di ditte diverse da quelle autorizzate da questo Ente, deve essere effettuato con automezzi riconosciuti idonei.

Il trasporto, sia in partenza che in arrivo, potrà essere svolto, se richiesto dai familiari, con il medesimo carro.

Art. 39

Casi di esclusione al ricorso a ditte autorizzate

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite, costituite a tal fine e riconosciute come enti morali e le comunità cattoliche possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di propri soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni d'ordine generale in materia.

Art. 40

Percorso del trasporto • Orari • Modalità

Il Sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti.

Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali *limitazioni* (art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza), viene eseguita trasportando la salma per la via più breve dal luogo di prelievo alla chiesa; quindi, si proseguirà a velocità ordinaria, *senza corteo* (art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza), con l'itinerario più breve, al cimitero, dove si effettuerà il seppellimento.

Se il funerale è solamente civile l'autorità comunale stabilisce il posto, entro un percorso di circa 500 metri, ove ha luogo lo scioglimento del corteo.

Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salve eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Comune.

È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze; osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'ufficiale sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

41

Requisiti dei carri e rimesse per i carri

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal Dirigente Medico dell'ASL, il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti la dichiarazione di idoneità del mezzo, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località appartata e, oltre all'osservanza delle norme del Regolamento di igiene in materia, debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e l'eventuale disinfezione.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimesse di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente Medico dell'ASL.

Art. 42

Trasferimento dal luogo di decesso al luogo dei funerali

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

Nelle stesse circostanze, il Responsabile del Settore, sentito il Dirigente Medico dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, in località particolari per la resa di speciali onoranze.

Tutti i già menzionati trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo e subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

Art. 43

Deceduti per malattie infettive

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, seguendo le prescrizioni precedentemente indicate.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Dirigente Medico dell'ASL.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Art. 44

Necrofori

Ad ogni trasporto di salma sono addetti il necessario numero di necrofori con i seguenti compiti:

- a) trasporto dei feretri forniti dal Comune al domicilio del defunto;
- b) accertare che la misura del feretro corrisponda a quelle occorrenti e alle prescrizioni stabilite secondo la destinazione e porre, previo accertamento dei requisiti, il bollo di verifica;
- c) provvedere, a richiesta, alla deposizione della salma nel feretro e prestare alla salma stessa le cure eventualmente occorrenti;

COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

- d) chiudere il feretro, previo accertamento di eventuali negligenze o infrazioni; in caso di perdita di sostanze organiche, disporre che siano poste nel feretro materie assorbenti o che sia richiesta apposita cassa; se il feretro è metallico, assistere alla saldatura se la salma è trasportata fuori Comune, accertare, oltre l'osservanza delle norme generali, le speciali prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione;
 - e) fissare nella parte superiore del feretro la targa metallica di identificazione;
 - f) trasportare a spalla la salma dall'abitazione alla vettura e dalla vettura alla Chiesa.
- In tale trasporto il feretro, se comune, deve essere ricoperto dall'apposito drappo nero, negli altri casi i necrofori si attengono al desiderio dei familiari.

Art. 45

Trasporto ai locali di osservazione

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto deve essere eseguito con autofunebre o con apposito furgone ed in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

Art. 46

Autorizzazione all'incaricato dei trasporti

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Responsabile del Settore, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 47

Autorizzazione al trasporto di salma in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile del Settore.

Art. 48

Trasporto di salma fuori Comune

Il trasporto di salma fuori Comune deve essere autorizzato dal Comune con apposito provvedimento. Chi chiede il trasporto di salma fuori Comune deve farne domanda al Responsabile del Settore, allegando il certificato di morte e nulla osta del Dirigente Medico dell'ASL che restano allegati all'atto di autorizzazione.

L'incaricato del trasporto dovrà essere munito oltretutto di tale autorizzazione a trasportare la salma fuori Comune, anche dell'autorizzazione ad effettuare il trasporto.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero.

Il personale accerta la regolarità dei documenti e la corrispondenza delle caratteristiche del feretro fissate a quello per la sepoltura cui è destinato.

Per morti di malattie infettive diffuse, si osservano le speciali norme prescritte.

Art. 49

Trasporti all'estero o dall'estero

- a) STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO
(10 febbraio 1937)

COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal Paese, dal Sindaco, e deve portare il visto dell'autorità consolare dello Stato nel quale sono dirette.

Per le salme da introdurre nel Paese, è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata e deve portare il visto dell'autorità consolare italiana.

Nei casi previsti dal presente articolo il Sindaco e l'autorità consolare agiscono in qualità di autorità delegate dal Ministero della Sanità.

b) TRASPORTO DI SALME DA O PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

È regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

c) TRASPORTO DI SALME DIRETTE VERSO STATI O PROVENIENTI DA STATI NON CONVENZIONATI

Per l'estradizione l'interessato deve rivolgere domanda al Sindaco del Comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti:

- nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- certificato del Dirigente Medico dell'ASL attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 28;
- altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere.

Il Sindaco ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione il Sindaco agisce come delegato del Ministero della Sanità.

Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da Stati non convenzionati, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- da un certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste;
- dagli altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Sindaco del Comune dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare tramite lo stesso Ministero degli affari esteri ed il Sindaco della città di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Art. 50

Disposizioni particolari per trasporto fuori Comune

Per il trasporto fuori Comune nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.

COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.

Art. 51

Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Il direttore dell'istituto universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta e confezionata, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il sindaco.

Art. 52

Trasporto ossa umane e resti mortali

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

CAPO VII
CIMITERO • SEPOLTURE • FOSSE COMUNI

Art. 53

Ampliamenti Cimiteriali

Il Comune dispone per il seppellimento e la custodia dei cadaveri di un unico cimitero, che serve Angri.

Per la costruzione, ampliamento, sistemazione del cimitero comunale, si osservano le disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285/1990 e smi).

Art. 54

Ammissione nel Cimitero

Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 55

Vigilanza sull'ordine e manutenzione

La vigilanza sull'ordine e manutenzione del cimitero spetta al Responsabile del Settore che la esercita con l'ausilio dell'autorità sanitaria.

Il personale del Cimitero ed eventualmente l'autorità sanitaria, riferiscono al Sindaco e al Responsabile del Settore sugli inconvenienti riscontrati e propongono i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

L'onere per la manutenzione delle sepolture private spetta esclusivamente ai concessionari delle aree, dei loculi e dei lotti cimiteriali su cui siano state edificate cappelle funerarie private. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse utile prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

I concessionari si occuperanno della manutenzione ordinaria delle parti comuni e delle parti decorative costruite o installate dagli stessi, degli eventuali corpi o manufatti autorizzati successivamente, dell'ordinaria pulizia e di ogni altro intervento di lieve rilevanza che può essere eseguito senza particolari strumenti, relativamente alle sepolture.

Alla manutenzione straordinaria delle parti comuni provvederà il Comune ovvero il concessionario del servizio.

Dal cimitero, previa deliberazione di Giunta Comunale che li dichiara indecorosi, con giusta motivazione, saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi per difetto di manutenzione ovvero per vetustà tali da aver reso tali opere non più confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.

Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in

COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

modo da renderne impossibile la lettura, o che, in qualunque forma, o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti di cui ai precedenti commi, verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti negli artt. 89 e 90, in quanto applicabili.

Art. 56

Personale cimiteriale

Il personale del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione prescritta ed inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui sopra, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo o le altre indicazioni necessario ad individuare la sepoltura ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 57

Registro cimiteriale

Il registro indicato nell'articolo precedente deve essere tenuto sempre rigorosamente aggiornato e presentato ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art. 58

Camera mortuaria

La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente (*art. 65 del D.P.R. n. 285/90*).

Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

Il pavimento e le pareti dovranno essere lavati dopo ogni deposito di salme con soluzione disinfettante.

COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

Art. 59

Sala per autopsie

La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria. Nel posto meglio illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico, in marmo, o in ardesia o in pietra artificiale o altro materiale ben levigato o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro incanalizzazione (DPR 254 del 2003 e smi).

Art. 60

Ossario comune

Ogni cimitero deve avere un ossario, consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. Questo ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 61

Planimetria del cimitero

Il cimitero comunale ha una planimetria in scala 1:500 da cui risultano i vari settori di seppellimento per inumazione di salme in fosse comuni, fosse private e per costruzione di sepolcri.

Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa a sua volta in tante fosse o aree di sepoltura ordinatamente numerate.

Il settore riservato ai campi di inumazione deve superare di almeno 1/10 il fabbisogno di area prevista per un decennio, calcolato in base ai dati dell'ultimo decennio.

Art. 62

Specie delle sepolture

Le sepolture possono essere comuni e private e si distinguono per inumazione e per tumulazione.

Sono sepolture comuni le fosse per inumazione assegnate gratuitamente a chi non richieda il seppellimento in speciali categorie di fosse (fosse private) o tumuli, nicchie, loculi ecc.

Sono sepolture private tutte quelle che vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento di una somma stabilita dalle vigenti tariffe.

Le sepolture private possono avere il carattere di inumazione ovvero essere costruite per tumulazione di salme.

L'Amministrazione Comunale può costruire speciali colombari con loculi o nicchie da dare in concessione secondo i prezzi stabiliti dalle vigenti tariffe.

Art. 63

Riserva dell'area destinata alle inumazioni

Nella determinazione della superficie destinata alle inumazioni non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di colombari destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;

COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art. 64

Utilizzazione dei campi di inumazione

Nei campi di inumazione per fosse comuni o private, l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 65

Cippi indicati dalle fosse

Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 66

Escavazione e ricolmo delle fosse

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 67

Larghezza delle fosse

Per la larghezza delle fosse per inumazioni di cadaveri di persone di età inferiore a 10 anni si fa riferimento all'art. 73 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 68

Fosse comuni

I campi destinati a fosse comuni da cedere gratuitamente a chi non richiede fosse o aree a tempo determinato saranno ubicati in zone idonee per struttura geologica e mineralogica.

Detti campi sono divisi in tanti riquadri quanti ne occorrono, per assicurare la rotazione decennale delle sepolture comuni ed utilizzati cominciando dalla estremità di ciascun riquadro.

CAPO VIII
CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE

Art. 69

Sepulture private

Il Comune **ovvero il concessionario del servizio** può concedere a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture per una o più salme o per famiglie e collettività.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Le aree di proprietà comunale sono concesse ad enti morali, aggregazioni, confraternite, associazioni iscritte nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, così come individuate nell'articolo 1 del presente regolamento, mediante modalità per l'assegnazione di concessioni di sepoltura a soggetti privati.

Le aree di proprietà di enti morali (aggregazioni, confraternite, associazioni, etc.) situate nell'ambito del perimetro previsto per le aree cimiteriali, stabilito dagli strumenti di programmazione, possono essere autorizzate all'uso di sepoltura mediante procedura di permesso di costruire (P.d.C.).

In quest'ultimo caso l'ente morale richiedente il permesso dovrà dimostrare di essere proprietario del bene mediante esibizione di idoneo titolo giuridico.

Art. 70

Previsioni delle aree per sepolture private

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali.

Art. 71

Vari tipi di sepolture private

Le sepolture private possono consistere nell'uso temporaneo di:

- a) fosse per l'inumazione per la durata di **anni 10 (dieci)**;
- b) strutture singole o familiari ovvero di aree per costruzione di sepolcro singolo o plurimo per **anni 99 (novantanove)**;
- c) loculi per la per la durata di **anni 30 (trenta)**;
- d) celle per ossari e urne cinerarie per **anni 30 (trenta)**.

Fatto salvo durate diverse previste nel contratto con il concessionario del servizio

Le estumulazioni ordinarie possono essere effettuate solo dopo il compimento del ventesimo anno dalla data di sepoltura, (D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254). Se eseguite prima, devono considerarsi estumulazioni straordinarie e sono regolamentate dal successivo art. 86 e comunque dall'art. 89 del D.P.R. 285/90.

Art. 72

Caratteristiche e uso delle sepolture private

Tutte le sepolture private vanno fatte a titolo di concessione amministrativa nel rispetto della normativa DPR 380/01 di bene demaniale che, per sua natura, è inalienabile incommerciabile ed imprescrittibile.

Con essa il Comune ovvero il concessionario del servizio conferisce al privato il diritto d'uso, temporaneo, di una determinata opera, costruita o fatta costruire dal Comune, ovvero di area cimiteriale da adibire a sepoltura.

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone iscritte all'ente concesso e ciò fino all'esaurimento della capienza del sepolcro.

Ai fini dell'applicazione del 1° e del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 285/90, la famiglia del concessionario, normalmente, è da intendersi composta da:

- a) ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- b) i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- c) il coniuge;
- d) i generi e le nuore;
- e) i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000.

La convivenza, se non risultante dagli atti anagrafici del Comune di residenza, deve essere attestata mediante atto notorio.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla sepoltura è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o, in mancanza, da un suo discendente o ascendente in linea retta di primo grado, con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare della concessione mantiene tale qualità.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la procedura di cui sopra.

Prima della scadenza della concessione gli eredi possono richiedere il rinnovo della concessione anche per una durata diversa da quella della precedente concessione, ma tuttavia nei limiti temporali massimi definiti dal presente regolamento.

Art. 73

Trasmissione del diritto d'uso

Il diritto d'uso delle sepolture private plurime o tombe di famiglia è riservato agli enti concessionari ed è trasmissibile jure sanguinis o, estinta la famiglia, jure hereditatis.

Art. 74

Concessionari - Doveri generali

Le sepolture sono sempre concesse secondo disponibilità anche a persone residenti fuori Comune.

La concessione di sepoltura privata, è fatta, ed è conservata, subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle

COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dell'apposito atto di concessione, quando è previsto.

In particolare, l'uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 75

Durata sepoltura privata individuale

Di norma la concessione di sepoltura privata individuale viene assegnata solo a decesso avvenuto di colui cui è destinata, salvo che il Comune non abbia disposto diversamente con bando pubblico.

La durata della concessione decorre dalla data del verbale di primo utilizzo della struttura stessa.

In mancanza, decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione e decadrà allo spirare del termine individuato dal presente regolamento o da altri successivi.

La durata del rapporto contrattuale per le concessioni di sepoltura in essere, i cui estremi non sono in possesso degli uffici comunali né dei singoli concessionari, decorrerà dalla data di esecuzione del presente regolamento per una durata di anni 2 (due).

Art. 76

Sepoltura di famiglia o collettive

Fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli, le sepolture per famiglia, o collettività possono concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, e/o secondo quanto previsto dal bando di assegnazione, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote d'uso ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

Una stessa famiglia può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo i casi in cui vi sia carenza di strutture.

In caso di carenza di strutture funerarie di famiglia, una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

Ai fini della tutela del patrimonio pubblico la durata delle concessioni di sepoltura, collettive o di famiglia, parte dal momento della sottoscrizione del contratto.

La durata del rapporto contrattuale per le concessioni di sepoltura di famiglia o collettive in essere, i cui estremi non sono in possesso degli uffici comunali né dei singoli concessionari, decorrerà dalla data di esecuzione del presente regolamento per una durata di anni 2 (due).

Art. 77

Costruzione delle opere sulle tombe private

Con l'entrata in vigore del presente regolamento e per il periodo di vigenza di un eventuale rapporto concessorio tra il Comune ed un soggetto privato finalizzato all'ampliamento ed alla gestione dei servizi cimiteriali, tutti i rapporti relativi alle concessioni cimiteriali sono gestiti dal Concessionario del servizio.

Il concessionario del servizio, durante il predetto periodo, opererà in nome e per conto del Comune.

Nel caso di cessazione anticipata del rapporto di concessione le seguenti norme regolamentano i rapporti tra il Comune ed i cittadini.

COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

La concessione di area per la costruzione di tumuli, di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto tecnico ed alla esecuzione, pena la decadenza delle opere relative, entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, quest'ultimo termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare da parte Responsabile del Settore competente, si può concedere una proroga di sei mesi; per ogni mese di ritardo è applicata la penale del 2 per cento del corrispettivo della concessione, da prelevarsi sulla somma depositata.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa.

Il Comune rilascerà ogni permesso di costruire, richiesto ai fini dell'edificazione e della manutenzione di manufatti funerari, assicurando che tali attività siano espletate da personale qualificato e con specifica attitudine professionale.

A tal fine, il Comune o il concessionario del servizio accerterà che l'impresa esecutrice dei lavori all'interno del cimitero sia in possesso almeno di:

- a) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività da svolgere, con dicitura antimafia;
- b) Documentazione relativa alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- c) Regolare iscrizione all'INPS ed INAIL del personale utilizzato per effettuare il lavoro dichiarato nel documento di cui al punto b).
- d) Possesso di certificazione di regolarità fiscale e contributiva;

Non è richiesta alcuna autorizzazione da parte dell'eventuale concessionario del servizio per le attività di costruzione che rientrano tra quelle correlate al rapporto di concessione riguardante l'ampliamento del cimitero comunale.

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché le ristrutturazioni dei manufatti cimiteriali esistenti possono essere effettuate da ditte diverse dallo stesso concessionario, fatto salvo quanto previsto nei patti con l'eventuale concessionario del servizio.

Il concessionario del servizio potrà effettuare gli stessi interventi esclusivamente in caso di richiesta da parte dei privati.

Le ditte, diverse dal concessionario del servizio, dovranno prestare a garanzia della copertura di eventuali danni alle strutture e/o infrastrutture cimiteriali per un importo proporzionale ai lavori da fare e comunque pari ad almeno €. 5.000,00 (cinquemila/00), da prestarsi sotto forma di cauzione o fidejussione rilasciata da primario istituto.

Lo svincolo delle citate garanzie sarà subordinato esclusivamente alla presentazione di idonea documentazione giustificativa, anche fiscale, dei lavori effettuati.

Laddove la ditta incaricata di effettuare i predetti lavori cagioni un danno alle strutture cimiteriali, sia pubbliche che private, il concessionario del servizio ne dà immediata comunicazione al Settore competente del comune.

La prestazione della cauzione nelle forme predette costituisce requisito di efficacia sia delle autorizzazioni già rilasciate, sia di quelle che saranno rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 78

Manutenzioni del manufatto cimiteriale

Il concessionario del sepolcro, ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e delle opere relative.

Il concessionario del sepolcro è tenuto altresì ad eseguire lavori e restauri che l'Amministrazione o il concessionario del servizio ritiene necessari per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene ed a rimuovere immediatamente eventuali abusi.

COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

In caso di inadempienza a tali obblighi il Comune o il concessionario del servizio potrà ricorrere al potere di diffida ad adempiere.

Il comune o il concessionario del servizio può disporre inoltre la sospensiva della tumulazione di salme nel manufatto oggetto della concessione, subordinandola all'esecuzione dei lavori prescritti.

Qualora a seguito di provvedimenti autoritativi della Pubblica amministrazione dovesse protrarsi l'inerzia da parte del titolare della concessione troverà applicazione il procedimento sanzionatorio di decadenza della concessione cimiteriale.

I resti dei defunti allocati nei manufatti cimiteriali la cui concessione è stata dichiarata decaduta dal comune saranno riposti nell'ossario comunale.

In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale, nelle forme dell'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.

Si ha irreperibilità quando il comune non disponga, ai propri atti, di loro nominativi e indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche della popolazione residente presso l'anagrafe del Comune.

La dichiarazione di revoca/decadenza rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Art. 79

Stato di abbandono e di incuria

Per la sussistenza dello stato di abbandono dell'area cimiteriale debbono ricorrere precisi requisiti temporali ed oggettivi.

Deve potersi dimostrare che da lungo tempo il titolare o chi per lui non si è recato in loco, inoltre il manufatto sulla stessa insistente deve essere gravemente deteriorato in seguito al lungo stato di abbandono.

Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla attivazione del procedimento di decadenza della concessione.

Art. 80

Disciplina del procedimento di decadenza

Decadenza per assenza di manutenzioni del manufatto

Il Responsabile del Settore competente sulla base di quanto indicato in una relazione tecnica circa lo stato manutentivo del manufatto cimiteriale emette una diffida ad adempiere al titolare della concessione.

La diffida contiene le prescrizioni impartite, il termine entro il quale adempiere alle prescrizioni che non potrà essere mai superiore a 30 gg e le informazioni necessarie alla comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 legge n. 241/1990).

Qualora il destinatario della diffida risulti inadempiente il Responsabile del Settore emette il provvedimento sanzionatorio della dichiarazione di decadenza della concessione.

Successivamente saranno attivate le procedure per il ripristino dello stato manutentivo del manufatto cimiteriale.

Decadenza per stato di abbandono ed incuria

Il Responsabile del Settore competente sulla base di quanto indicato in una relazione tecnica circa lo stato di abbandono ed incuria del manufatto cimiteriale emette una comunicazione di avvio del procedimento di decadenza della concessione da notificare al titolare della stessa.

COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

Il titolare della concessione entro un termine stabilito - massimo 30 gg dal ricevimento della comunicazione - potrà presentare memorie scritte e documenti.

Qualora il destinatario della comunicazione non presenti la documentazione giustificativa dell'inerzia ovvero la stessa non risulti sufficiente a giustificare lo stato di abbandono del sepolcro il Responsabile del Settore emette il provvedimento sanzionatorio della dichiarazione di decadenza.

Art. 81

Reparti speciali nel cimitero

I piani regolatori cimiteriali previsti possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Comune in concessione una area adeguata nel cimitero.

Art. 82

Sepolcri privati fuori dai cimiteri

Per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori del cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, contemplate dall'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione della Regione Campania – Direzione generale Tutela della Salute- Consulta Regionale per le attività funerarie e cimiteriali (legge regionale 12 del 2001 e smi) su istruttoria della U.O.C. Pianificazione del Territorio del Comune di Angri.

Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

“Costruzione e ampliamento del cimitero: progetti, studio tecnico, relazione sanitaria.

Si deve ribadire che, nel caso di nuove costruzioni di cappelle o tombe private e sulla loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria, l'attività di edilizia cimiteriale ed il connesso procedimento tecnico amministrativo deve essere regolamentato tenendo presente le norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, sia dello Stato che della Regione Campania.

- Nel caso di , ampliamenti, adeguamenti sismici e/o strutturali, e comunque in tutti i casi previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali, i progetti dovranno ottemperare: alle Nuove Norme per le Costruzioni (D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008) e s.m.e i.; alla L.R. 7 gennaio 1983, n.9 e s.m.e i.; a quanto previsto dalle Norme dell'Autorità di Bacino competente; al D.P.R. 380/2001. Inoltre i singoli progetti devono rispettare le normative di edilizia generale, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/90 s.m.i.

- **La relazione geologica, dovuta, dovrà contenere, oltre la caratterizzazione e modellazione geologica, l'assetto geomorfologico, la modellazione idrogeologica, la caratterizzazione sismica, anche la natura fisicochimica dei terreni nonché la struttura geologica e mineralogica degli stessi ed anche la profondità e direzione della falda idrica.**

Art. 83

Tumulazioni in cappelle private o gentilizie

Anche per la tumulazione nelle cappelle private e gentilizie, sono fatte salve le disposizioni contenute nei primi commi dell'art. 69 ed è richiesto la regolare autorizzazione al seppellimento.

COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

I Comuni non possono, sotto alcuna forma, imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

Art. 84

Requisiti delle cappelle fuori del cimitero

Le cappelle private e gentilizie costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di m. 200 da fondi di proprietà degli enti e delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

Art. 85

Tumulazioni fuori del cimitero

Quando concorrono giustificati motivi di onoranze e comunque per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze è possibile procedere a tumulazioni all'esterno del cimitero così come previsto dalla normativa regionale vigente (L.R. 12 del 2001 e smi e DB. GG RR. CC. N. 1948 del 2003).

CAPO IX
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Ari. 86

Esumazione ordinaria

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Il turno di rotazione decennale delle inumazioni rappresenta la norma per tutti i cimiteri. Quando, però, si dimostrasse che in un cimitero col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, si dovrà prolungare il turno di rotazione e se anche con tale provvedimento lo scopo non si sia raggiunto, si dovrà o correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in area più idonea.

Quando si sia accertato, per lunga esperienza, che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che comunque non può essere inferiore a cinque anni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Comune.

Art. 87

Esumazioni straordinarie

Tutte le esumazioni straordinarie (*art. 83 del D.P.R. 285/90*) vanno eseguite in presenza del Dirigente Medico dell'ASL competente.

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Responsabile del Settore per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Art. 88

Divieto di esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dirigente Medico dell'ASL dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 89

Deposito delle ossa esumate

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliercle per deporle in collette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte.

COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti nel rispetto delle normative vigenti (DPR 254 del 2003 e smi).

Art. 90

Avvisi di scadenza

L'Amministrazione, o il concessionario del servizio cimiteriale, avvertirà con pubblico manifesto delle esumazioni ordinarie da eseguire, indicando che l'esumazione viene eseguita per tutte le concessioni in scadenza e per tutte le fosse comuni concesse nel decennio precedente.

Coloro che vogliono essere informati della data di esumazione debbono produrre richiesta al Responsabile del Settore e per conoscenza al Sindaco, quale autorità Sanitaria Locale, specificando il loro preciso indirizzo, per il rilascio delle relative autorizzazioni.

Art. 91

Estumulazione

Normalmente le estumulazioni ordinarie avvengono non prima dei venti anni dalla data di tumulazione.

Le salme tumulate in loculo o in cripta, si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Responsabile del Settore, secondo quanto previsto dall'art. 89 del Regolamento di polizia mortuaria Nazionale, quando si sia disposta una diversa sistemazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti.

Le salme che, alla scadenza ordinaria, risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, (*art. 86 del Regolamento di polizia mortuaria Nazionale*).

Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Art. 92

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture private, sono eseguite gratuitamente solo per soggetti indigenti segnalati dai servizi sociali.

Qualora il cimitero fosse gestito da un concessionario gli oneri di tali esumazioni e estumulazioni saranno a carico del concedente.

Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.

Art. 93

Rinvenimento di materiali e integrità dei resti

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti e conservati, ai fini del loro smaltimento in appositi contenitori, siti in luogo appartato, nell'interno del cimitero. Lo smaltimento degli stessi viene effettuato secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 e dal d. Lgs. 152/2006.

Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

Art. 94

Recupero oggetti preziosi e ricordi

I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione e possibilmente intervenire all'esumazione stessa.

Comunque, gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, saranno accantonati a cura del servizio cimiteriale e, se richiesti, sono restituiti ai familiari previa registrazione.

È assolutamente vietato al personale del cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

Art. 95

Disponibilità dei materiali

Ove gli interessati non curino il recupero di materiali, oggetti, parti decorative, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegate in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, in miglioramento dei campi comuni, in sistemazione di tombe di persone povere.

I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

CAPO X
POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Art. 96

Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Responsabile del Settore ed affisso all'ingresso.

Nei giorni di Natale, Capo d'Anno e Pasqua, l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.

Il servizio di sepoltura deve essere effettuato, di norma, in tutti i giorni feriali ed in orario di servizio.

Per sovvenire alle esigenze di igiene e salute pubblica ed a quelle relative all'efficienza del pubblico servizio, il servizio di sepoltura viene garantito, comunque, in tutti i giorni della settimana, compresi i festivi.

Art. 97

Divieto di ingresso

È vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, in condizioni non normali, o comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Settore;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 98

Riti religiosi

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa cattolica o di altre confessioni, sia per singoli o per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con il buon costume.

Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

Art. 99

Circolazione di veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, il Responsabile può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di automobile.

Parimenti il Responsabile può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese, addette al cimitero, fissando il percorso e l'orario.

Art. 100

Comportamento del pubblico nel cimitero

All'interno del cimitero è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

- b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani o altri animali, cose irriverenti; introdurre ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
 - c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi e comunque rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
 - d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi cesti o spazi;
 - e) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in ispecie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione della Direzione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) chiedere elemosina; fare questue senza autorizzazione del Responsabile del Settore, il quale determina il posto e l'ora;
 - m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.
- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

CAPO XI
LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE

Art. 101

Apposizione di lapidi • Attività di Costruzione

Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizioni di lapidi o costruzioni di tombe, sepolcri ecc., ovvero restauri, riparazioni si deve ottenere l'eventuale permesso di costruire del Responsabile del Settore competente.

Art. 102

Deposito cauzionale • Responsabilità

Per la costruzione di tombe, monumenti funebri, sepolture di famiglia, ecc. il concessionario, ovvero, la ditta assuntrice dei lavori deve effettuare il deposito cauzionale, di cui all'art. 74 del presente regolamento.

Il rimborso è fatto a collaudo delle opere.

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato con assito di tavole.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione della Direzione.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere, in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 103

Introduzione e deposito di materiali

La circolazione di veicoli delle imprese viene autorizzata di volta in volta dal personale preposto alla gestione e sorveglianza del cimitero.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc.

Art. 104

Orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato all'interno della fascia oraria di apertura del cimitero comunale. È in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscersi preventivamente.

COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

CAPO XII
DISPOSIZIONI FINALI

Art.105
Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice penale, sono punite con ammenda stabilita dall'art. 358 del TU.LL.SS. e successive modificazioni.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge.

A tal fine prestano il prescritto giuramento.

Art. 106
Abrogazione precedenti disposizioni

Il presente regolamento regola l'intera materia, pertanto s'intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale e negli altri atti in materia anteriori al presente.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel Regolamento municipale d'igiene, non contemplate nel presente.

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo.

Resta statuto che con l'approvazione del presente regolamento tutte le concessioni perpetue in essere prima dell'approvazione dello stesso in consiglio comunale si tramuteranno in concessioni novantanovenali con decorrenza a far data dell'approvazione stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Con l'approvazione del presente regolamento lo stesso integra e sostituisce tutte quelle parti in comune con i contratti stipulati dall'Amministrazione in concessione con i privati.